

CAMERA DEI DEPUTATI N. 360

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **TEALDI**

Presentata il 2 luglio 1987

Elezione di membri delle minoranze nelle rappresentanze dei consigli comunali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Com'è noto, il consiglio comunale è frequentemente chiamato a nominare propri rappresentanti in diversi consessi (commissione elettorale, consiglio della comunità montana, collegio dei revisori dei conti ecc.) e deve provvedervi assicurando la presenza negli eletti dei rappresentanti della minoranza consiliare.

In tale adempimento non è infrequente la circostanza che la legge non prescriva i criteri da adottare per impedire l'interferenza della maggioranza consiliare non assicurando così la piena autonomia della minoranza nella espressione del proprio rappresentante.

Infatti, accade a volte che gruppi di minoranze di schieramento diverso, ma di uguale consistenza numerica, non raggiungono l'accordo per la designazione dell'unico rappresentante da nominare e, in tal caso, è la maggioranza con i suoi voti che fa prevalere il proprio orientamento.

Accade ancora, a volte, che una parte della maggioranza dichiari artificialmente di staccarsene, passando temporaneamente alla minoranza, per influire sulla designazione e sulla nomina del rappresentante della minoranza di guisa che viene penalizzata la effettiva minoranza consiliare.

Ad ogni tornata amministrativa — quando, cioè, si rinnovano siffatte nomine — sorgono contestazioni, ricorsi e contenziosi inopportuni e ciò in carenza di una precisa norma che determini criteri obiettivi atti ad assicurare il conseguimento della finalità legislativa ed impedire interferenze della maggioranza consiliare nell'elezione del rappresentante di minoranza.

Per porre rimedio a ciò, appare opportuno introdurre nel nostro ordinamento una precisa norma e, a tal fine, vi propongo di approvare la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Quando il consiglio comunale è chiamato ad eleggere propri rappresentanti in consessi per i quali è prevista la nomina di almeno un rappresentante della minoranza, i gruppi di minoranza procedono alla nomina diretta del loro rappresentante senza l'intervento del gruppo di maggioranza.

2. Risulta eletto il consigliere che avrà ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, il maggiore di età.